



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 53 del 17/11/2025

OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO A VALERE DAL 2026

L'anno **2025**, il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **12:09**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Presiede la seduta il **Presidente del Consiglio Dott. Francesco Miccio**, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
TITO GIUSEPPE	SI		CACACE PASQUALE	SI	
AIELLO ANGELA	SI		MICCIO FRANCESCO	SI	
CACACE DANIELA	SI		PANE FRANCESCO	SI	
BALZANO BIANCAMARIA	SI		ERCOLANO AUGUSTO	SI	
STARITA MASSIMO	SI		ROMANO MARIANNA	SI	
PORZIO ROBERTO	SI		DE VIVO IDA	SI	
MORMILE RAFFAELE	SI				

Presenti: 13 Assenti: 0

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.sa Deborah De Riso**, incaricato della redazione del seguente verbale.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVAZIONE NUOVO
REGOLAMENTO A VALERE DAL 2026**

Il Presidente pone in discussione l'argomento di cui al punto 6 dell'o.d.g. ad oggetto: "IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO A VALERE DAL 2026", dando lettura del dispositivo della proposta chiarendo che l'argomento è stato ampiamente trattato dalla Conferenza di Capigruppo nella seduta del 13 novembre 2025, alla quale ha partecipato il responsabile del servizio finanziario che ne ha illustrato i contenuti, chiedendo se ci sono interventi in merito;

Prima di richiedere interventi in merito alla proposta in esame, il Presidente, dopo aver reso noto che in data 30 settembre 2025 si è svolto un incontro con le associazioni rappresentative di categoria, (di cui al verbale agli atti), a seguito del quale sono state definite sia ipotesi di variazioni tariffarie sia ipotesi di variazioni regolamentari, passa a sottolineare i principali punti che hanno portato a proporre l'approvazione di un Nuovo regolamento a valere dal 2026, anche per effetto di novità legislative intervenute nonché per una migliore gestione dell'imposta, che possono così riassumersi:

Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del quinto anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ASL Na3 Sud, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e docenti accompagnatori di viaggi di istruzione. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato e viaggio d'istruzione si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o istituto scolastico con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- e) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
- f) le persone sottoposte a dialisi presso le strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ASL Na3 Sud.

Ai fini del riconoscimento e della successiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, gli interessati dovranno presentare al gestore della struttura ricettiva la documentazione attestante gli stessi ed in particolare:

- g) i minori fino al compimento del quinto anno di età: documento di riconoscimento del minore;

- h) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ASL Na3 Sud, in ragione di un accompagnatore per paziente: attestazione di ricovero della struttura sanitaria ed autocertificazione del care giver;
- i) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio: attestazione di servizio dell'Ente datore di lavoro;
- j) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato e viaggio d'istruzione si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o istituto scolastico con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture: certificazione del tour operator o dell'istituto scolastico (nel caso di viaggi di istruzione) con indicazione dei nominativi di autisti, accompagnatori turistici e docenti accompagnatori di viaggi di istruzione;
- k) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore: certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica;
- l) le persone sottoposte a dialisi presso le strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ASL Na3 Sud: certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica.

Prima di concludere il proprio intervento, il Presidente chiarisce che sulla base del nuovo Regolamento in discussione, è stata successivamente generata la proposta di deliberazione di cui all'argomento successivo, relativo alle tariffe dell'imposta di soggiorno a valere dall'annualità 2026

Non essendoci ulteriori richieste di interventi in merito, il Presidente invita l'assemblea a votare l'approvazione della presente proposta

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

Il Presidente invita a questo punto l'assemblea a votare l'immediata esecutività dell'atto;

Effettuata la votazione si ottiene il seguente esito:

Presenti n. 12

Voti favorevoli n. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduzione

Nel quadro complessivo delle entrate comunali delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011, con cui sono state emanate disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è stata prevista l'imposta di soggiorno.

L'articolo 4 del citato decreto, infatti, prevede che "i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno".

La disposizione prevedeva inoltre un'esplicita riserva di legge, affidando ad un regolamento statale la disciplina generale di attuazione dell'imposta, da emanare "entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto". Ad oggi il regolamento non risulta ancora emanato. Tuttavia, una modifica successivamente intervenuta della stessa norma prevede che i Comuni, in assenza di detto regolamento, possono istituire la nuova imposta adottando un apposito regolamento comunale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 97.

L'utilità del regolamento statale risiede essenzialmente nell'esigenza di assicurare condizioni di maggior certezza ai Comuni che intendono applicare il tributo, nonché agli stessi contribuenti e alle categorie economiche coinvolte, a fronte dell'estrema sinteticità delle indicazioni contenute nell'articolo 4.

Gli aspetti essenziali che dovrebbero essere oggetto di normativa primaria riguardano – come è ormai noto e ampiamente condiviso – il ruolo dei gestori delle strutture ricettive, che devono essere chiaramente individuali quali responsabili dell'imposta e il sistema delle sanzioni, che non può essere compiutamente stabilito da un provvedimento meramente regolamentare.

La mancata emanazione (a tutt'oggi) del regolamento generale, di cui al primo periodo del co.3 dell'art.4 D.L. n. 23 del 2011, ha determinato una variegata normazione comunale; per questo motivo Ifel si propone di fornire - con l'allegato Schema di Regolamento sull'Imposta di soggiorno – uno strumento contenente alcune linee di approfondimento che possono risultare utili non solo in fase di elaborazione dei regolamenti comunali, ma anche in fase di gestione operativa del tributo.

L'istituzione dell'Imposta di soggiorno deve avvenire con deliberazione del Consiglio comunale. (Consiglio dell'Unione in caso di Unione di Comuni). Con lo stesso atto deve essere adottato anche il relativo regolamento.

L'adozione del regolamento deve ovviamente seguire le modalità tipiche dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/97.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 23, impone inoltre le seguenti prescrizioni e indicazioni circa le facoltà comunali connesse all'introduzione dell'imposta di soggiorno: il Comune ha

l'obbligo di "sentire" le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive.

La normativa in materia di decorrenza dell'efficacia dei regolamenti comunali sui tributi degli enti locali si è ormai da tempo, conformata al termine perentorio stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. La legge 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007) all'articolo 1, comma 169, ha stabilito infatti che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Appare utile precisare che le delibere di istituzione di tributi facoltativi e di modifica delle aliquote, possono essere emanate, nelle forme previste ed entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio.

Il decreto legge 201 del 2011 (art.13, co.15) prevede che dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Mef, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive (termine peraltro già fissato dall'articolo 52, co.2 del d.lgs. 446 del 1997) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Il mancato invio non è ostativo all'efficacia dei provvedimenti, ma è sanzionato con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Elementi normativi

Presupposto

Il presupposto del prelievo si sostanzia nell'alloggio in una struttura ricettiva situata nel territorio del Comune o dell'Unione di Comuni; non rileva invece, per la realizzazione ed apprezzabilità del presupposto, la ragione dell'alloggio che invece avrà effetti per l'eventuale godimento di agevolazioni ed esenzioni.

le tipologie delle strutture ricettive possono essere catalogate in due macro – categorie:

- Le strutture ricettive alberghiere;
- Le strutture ricettive extralberghiere;

Tra le principali caratteristiche ascrivibili alla prima categoria si segnalano: la gestione unitaria, essere aperte al pubblico nonché ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, offrire alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Le residenze alberghiere possono disporre infine, di ristorante, bar e altri servizi accessori. A mero titolo esemplificativo, le tipologie di alloggio riconducibili alla categoria in questione sono

le seguenti: gli alberghi, gli alberghi diffusi nei centri storici, i motel, le pensioni, i residence turistico-alberghieri, le residenze turistico alberghiere, gli alberghi, le dimore storiche, i centri benessere (*beauty farm*) dotati del servizio di alloggio, i centri congressi e conferenze (se offrono alloggio ai partecipanti), i villaggi albergo.

Le caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere, invece, sono quelle generalmente non rientranti nelle tipologie delle strutture alberghiere quali ad esempio: campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, rifugi escursionistici, alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, residenze d'epoca, case per vacanze, le case per preghiera, centri di vacanza per minori e anziani, appartamenti per vacanza, bed and breakfast, aree attrezzate per la sosta di camper e roulotte.

Soggetto passivo

Ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, i soggetti passivi dell'Imposta sono individuati in coloro "*che alloggiano nelle strutture ricettive del Comune*". Dal disposto normativo si ricava che il soggetto passivo non può che essere la persona fisica che alloggia nella struttura. Seppur non chiaramente esplicitato dall'art.4 6 co.1 del d.lgs. 23, può ritenersi naturalmente escluso dalla soggettività passiva il residente del Comune impositore. Ciò in quanto il suo ipotetico alloggio nella struttura ricettiva ubicata nel territorio del Comune di propria residenza anagrafica, non può raffigurarsi come espressione di un flusso turistico.

La norma primaria non prevede alcuna ulteriore forma di soggettività passiva sia in sostituzione che in solidarietà rispetto a colui che alloggia, che rimane, pertanto, l'unico soggetto passivo dell'imposta di soggiorno.

Esenzioni ed agevolazioni

Le casistiche da considerare per l'inserimento nel regolamento comunale di fattispecie meritevoli di esenzione o agevolazione, sono molteplici.

I principali criteri cui ispirare le misure agevolative: sono l'età, la residenza nel territorio del Comune, particolari condizioni di salute o familiari del soggetto passivo, il numero dei pernottamenti e la stagionalità, le esenzioni per gruppo e per specifiche tipologie di alloggio, le esenzioni per ragioni di lavoro e studio, le esenzioni localistiche e particolari.

Si ritiene importante in proposito ricordare che per la funzionalità del regime agevolativo, è indispensabile la collaborazione del gestore della struttura, che però non può assurgere alla funzione di controllore anticipato in nome e per conto dell'ente impositore. Il gestore dovrà informare il soggetto passivo degli oneri previsti nel regolamento, dovrà raccogliere e conservare le richieste di esenzione ed attestazioni secondo i modelli opportunamente predisposti dal Comune e resi disponibili nella struttura, e, infine, renderà conto all'ente le esenzioni richieste. Non può invece essere attribuito al gestore l'onere di avallare o disconoscere le istanze di esenzione, salvo il diniego di raccolta per loro incompletezza formale.

La metodologia per il riconoscimento delle tipologie di esenzione deve essere volta ad assicurare la sussistenza degli elementi posti a base del petitum da parte dei soggetti passivi. Sulla stessa linea delle esenzioni si collocano le riduzioni dell'Imposta, che rientrano nella piena autonomia regolamentare dell'ente locale che potrà prevedere espressamente nel regolamento le fattispecie meritevoli di un trattamento di favore che determini l'attenuazione dell'onere economico dell'obbligazione tributaria.

Anche le agevolazioni possono riferirsi al periodo dell'anno, alle ragioni del soggiorno, allo status del soggetto passivo. Sono delle forme agevolative riconosciute tramite percentuali di riduzione sull'imposta dovuta per singola persona e singolo pernottamento. Nell'ipotesi di contestuale applicazione con le esenzioni, le riduzioni rimangono assorbite dall'agevolazione principale dell'esenzione. Stessa cosa nel caso di contestuale sussistenza di requisiti in capo al soggetto passivo che gli danno diritto al riconoscimento contestuale di due o più agevolazioni: si ritiene in proposito che la riduzione quantitativamente più consistente sia assorbente rispetto alle altre.

Struttura regolamentare

L'art. 4 co. 3 del D. lgs 23/2011 statuisce *"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*

A tal uopo giova richiamare il recente orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza 3427 del 3/4/2023 per il quale *"la preventiva consultazione – obbligatoria nell'ancorché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid – costituisce un requisito formale di legittimità del regolamento comunale (e – non sussistendo alcuna ragione per distinguere – per le sue successive modificazioni operate in progresso di tempo, in relazione ai successivi periodi di imposta)."*

Lo scrivente ufficio ha provveduto a notificare ai rappresentanti delle principali associazioni rappresentative dei titolari delle strutture ricettive invito a preventiva valutazione, con incontro avvenuto in data 30/09/2025 (allegato n. 1) a seguito del quale sono state definite sia ipotesi di variazioni tariffarie sia ipotesi di variazioni regolamentari.

Giova evidenziare che il tributo in parola veniva introdotto e disciplinato con gli atti e i provvedimenti di seguito indicati:

- ☐ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 13/06/2012;
- ☐ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2013;
- ☐ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28/09/2017;
- ☐ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 06/02/2019;
- ☐ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 24/03/2021.

La tassonomia normativa introdotta con gli atti qui richiamati trova, a seguito di incontro con le associazioni rappresentative di categoria, ipotesi di variazione con riferimento a soggetti passivi ad oggi esenti.

Nella specie lo scrivente ufficio ha provveduto a strutturare una ipotesi di regolamento (cfr. allegato 2) a valere dall'anno di imposta 2026 che recepisca quanto emerso in sede di incontro sopra specificato e qui di seguito indicato:

Sono esenti dal pagamento:

- a) i minori fino al compimento del quinto anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ASL Na3 Sud, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- d) gli autisti di pullman, gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e docenti accompagnatori di viaggi di istruzione. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato e viaggio d'istruzione si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o istituto scolastico con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
- e) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
- f) le persone sottoposte a dialisi presso le strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ASL Na3 Sud.

Ai fini del riconoscimento e della successiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, gli interessati dovranno presentare al gestore della struttura ricettiva la documentazione attestante gli stessi ed in particolare:

- g) i minori fino al compimento del quinto anno di età: documento di riconoscimento del minore;
- h) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ASL Na3 Sud, in ragione di un accompagnatore per paziente: attestazione di ricovero della struttura sanitaria ed autocertificazione del care giver;

- i) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio: attestazione di servizio dell'Ente datore di lavoro;
- j) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato e viaggio d'istruzione si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale o istituto scolastico con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture: certificazione del tour operator o dell'istituto scolastico (nel caso di viaggi di istruzione) con indicazione dei nominativi di autisti, accompagnatori turistici e docenti accompagnatori di viaggi di istruzione;
- k) i portatori di handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore: certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica;
- l) le persone sottoposte a dialisi presso le strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ASL Na3 Sud: certificazione sanitaria rilasciata da struttura pubblica.

VISTA la proposta a firma del Sindaco contenente la relazione istruttoria a firma del Responsabile del Settore 9;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", che all'art. 4 prevede che con deliberazione del Consiglio Comunale è possibile istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/06/2012 venne approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno;

DATO ATTO altresì che il suddetto Regolamento è stato modificato con le successive delibere del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2013, n. 46 del 28/09/2017 e n. 8 del 06/02/2019 e n. 04 del 24/03/2021;

ATTESO che nel corso degli anni di vigenza del predetto regolamento, in fase di applicazione delle disposizioni in esso contenute, è emersa la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche per effetto di novità legislative intervenute nonché per una migliore gestione dell'imposta, precisando i soggetti passivi dell'imposta e gli adempimenti carico delle strutture ricettive;

CONSIDERATO in particolare quanto previsto dal Legislatore con il D.L. 34/2020 art. 180

RITENUTO PERTANTO, alla luce del mutato contesto normativo sopra esposto, apportare alcune modifiche al Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno, procedendo con l'adozione di un nuovo regolamento decorrente dall'anno 2026 in sostituzione del precedente valevole per l'annualità corrente;

VISTI gli allegati pareri favorevoli tecnico e contabile espressi dal responsabile del Dipartimento n. 9 – Servizio Finanziario e tributi;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal revisore unico dei conti con il verbale n. 5 del 28/10/2025, acquisito al protocollo generale di questo Comune con il n. 20236 in data 29/10/2025;

UDITA la proposta di deliberazione;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri, così come innanzi sinteticamente riportati;

VISTO l'esito delle votazioni

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati anche se non materialmente trascritti;

DELIBERA

DI APPROVARE il nuovo Regolamento comunale, a valere dall'anno di imposta 2026, per l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale di soggiorno, in sostituzione del precedente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13/06/2012 e modificato con le successive delibere del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2013, n. 46 del 28/09/2017, n. 8 del 06/02/2019 e n. 4 del 24/03/2021, valevole fino all'anno di imposta 2025, contenuto nell'allegato 2 al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composta da n. 16 articoli;

DI DISPORRE che il nuovo Regolamento approvato con il presente atto deliberativo avrà effetto dal 1° gennaio 2026 secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre n° 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n° 448;

DI PROVVEDERE a inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento;

DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Del Consiglio
Dott. Francesco Miccio
(Sottoscritto digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott.sa Deborah De Riso
(Sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO A VALERE DAL 2026

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche in materia. Inoltre, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i controlli preventivi per l'adozione del presente provvedimento e per la correttezza e regolarità della procedura, se ne attesta la regolarità amministrativa.

Adempimento disciplinato dall'art. 4 co. 3 del D. lgs 23/2011. Nel corso degli anni di vigenza del Regolamento approvato con delibera C.C. n. 8/2012 e modificato con le successive delibere del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2013, n. 46 del 28/09/2017 e n. 8 del 06/02/2019 e n. 04 del 24/03/2021, è emersa la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche per effetto di novità legislative intervenute nonché per una migliore gestione dell'imposta

Meta, 24/10/2025

Responsabile Settore X
Russo Luigi
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO A VALERE DAL 2026

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, attestando che tale provvedimento non determina il maturare di condizioni di squilibrio nella gestione delle risorse.

Anno	Descrizione Capitolo	Capitolo-Risorsa	Impegno/Accert.	Importo

Con successivo e separato atto del Consiglio Comunale verranno valutate le variazioni alla tassonomia tariffaria dell'Imposta di Soggiorno e la ripercussione sul redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2026

Meta, 24/10/2025

Responsabile Settore X
Russo Luigi
(sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI META

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 17/11/2025

Oggetto : IMPOSTA DI SOGGIORNO, APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO A VALERE DAL 2026

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, viene pubblicata, in data odierna, sul sito Web istituzionale Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69*) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267.

Meta, 18/11/2025

Il Segretario Comunale
De Riso Deborah
(sottoscritto digitalmente)



Comune di Meta
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)
Settore 9 – Servizi Finanziari e Tributi

Prot 18061/2025 del 30/09/2025

Oggetto: Variazione struttura tariffaria e tassazione imposta di soggiorno a valere dall'anno di imposta 2026_ Comune di Meta – all'art. 4 co ter D. Lgs 23/2011

L'anno 2025, il giorno 30 settembre 2025, alle ore 11.00 sono presenti presso la Sala Consiliare del Comune di Meta i sigg.ri:

per il Comune di Meta

- Sig. Giuseppe Tito, Sindaco Comune di Meta
- Dott. Francesco Miccio, Delegato al bilancio Comune di Meta
- Rag Luigi Russo, Resp.le Settore 9 Servizi Finanziari comune di Meta – coordinatore;

per le Ass.ni di categoria

- Cap. Luigi Russo, n. q di delegato Federalberghi penisola sorrentina, come da delega allegata;
- Nessuno è presente per l'associazione Atex penisola sorrentina;

giusta convocazione, a mezzo pec, ai rappr.ti delle Ass.ni di categoria più rappresentative di settore presenti sul territorio della Penisola Sorrentina, del 18/09/2025 prot. comunale n. 17160/2025, qui allegata in copia unitamente alle relative ricevute di accettazione e consegna, (allegati nn. 1 e 2), ritenendosi pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 4 co ter D. Lgs 23/2011¹, al fine di discutere sui seguenti argomenti:

- analisi del tessuto normativo e tassonomia dell'imposta di soggiorno ed ipotesi di variazioni tariffarie a valere dall'anno 2026.

Introduce i lavori il Sindaco al fine di illustrare le attività presupposte di analisi e studio del telaio normativo e finanziario sotteso al tributo de quo rilevando

➤ in diritto:

a) l'imposta di soggiorno, prevista dall'art. 4 del D. lgs 23/2011, può essere istituita dai comuni capoluogo di provincia, dalle unioni di comuni nonché dai comuni inclusi negli elenchi

¹ "(...) I comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo."

Via Municipio, 13 – 80062 META (NA) telefono : 081.0812239-40 fax: 0810812234
C.F. 00423370634 P.IVA 01241931219

pec: ragioneria.meta@asmepec.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 25/11/2025 da luigi.russo@comune.meta.na.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Comune di Meta
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)
Settore 9 – Servizi Finanziari e Tributi

regionali delle località turistiche, l'Ente Comune di Meta ha provveduto alla introduzione del tributo in parola con la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 13/06/2012 con la quale si è provveduto all'approvazione del regolamento istitutivo;

b) in materia di variazioni l'art. 4 co. 3 del D. lgs 23/2011 statuisce *"Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.*

A tal uopo richiama l'orientamento giurisprudenziale costante ed unanime, ex multis cfr. Consiglio di Stato sent. 3427 del 3/4/2023: *"la preventiva consultazione – obbligatoria nell'anziché, in difetto di espressa previsione, non vincolante nel quid – costituisce un requisito formale di legittimità del regolamento comunale (e – non sussistendo alcuna ragione per distinguere – per le sue successive modificazioni operate in progresso di tempo, in relazione ai successivi periodi di imposta)."*

c) Con riferimento alla destinazione del gettito del tributo in esame il comma 493 art. 1 legge 213/2023 (legge di bilancio 2024) dispone la possibilità di finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti anche con l'imposta di soggiorno.

➤ Nel merito:

Pone l'attenzione su due direttrici di analisi principali:

- Andamento delle presenze con particolare riferimento ai soggetti passivi esenti da imposta da regolamento (minori di diciotto anni, studenti gite scolastiche, accompagnatori gite scolastiche, autisti);
- andamento delle presenze registrate nel 2025 e variazioni rispetto all'anno di imposta 2024;

Via Municipio, 13 – 80062 META (NA) telefono : 081.0812239-40 fax: 0810812234

C.F. 00423370634 P.IVA 01241931219

pec: ragioneria.meta@asmepec.it

e-mail: luigi.russo@comune.meta.na.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
e stampato il giorno 25/11/2025 da Francesca Russo.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Comune di Meta
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)
Settore 9 – Servizi Finanziari e Tributi

a) Con riferimento alla destinazione del tributo, rappresenta come in forza della normativa istitutiva del tributo de quo il gettito derivante dallo stesso deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. Come noto, la legge di bilancio 2024 ha esteso al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti il campo dei servizi finanziabili con il gettito dell'imposta e del contributo di soggiorno.

Il Coordinatore, su invito del Sindaco, presenta nello specifico le ipotesi di variazione proposte a partire dall'annualità 2026, come di seguito:

- Incremento di euro 0,50 per notte di soggiorno per tutte le tipologie di strutture ricettive;
- Applicazione della tassazione di euro 1,00/notte di soggiorno per: - ospiti minori di 18 anni, - gli studenti partecipanti a viaggi di istruzione, nel rispetto delle ulteriori condizioni che saranno previste dal regolamento comunale.

Il Sig. Luigi Russo, n.q. di delegato Federalberghi, chiede di poter prevedere esenzione specifica per:

- Portatori di handicap certificato mediante presentazione di apposita documentazione attestante la titolarità di legge 104/92
- Minori da zero a 5 anni;
- Accompagnatori di gite scolastiche (da certificare mediante specifica documentazione richiesta dall'ente in seno al regolamento comunale);
- Autisti di autobus in forza come accompagnatore di gita scolastica o gruppo turistico (da certificare mediante specifica documentazione richiesta dall'ente in seno al regolamento comunale);

Alla luce della disamina sviluppata, il presente incontro costituisce punto iniziale dell'avvio del procedimento di variazione delle tariffe ids a partire dal 2026 come di seguito specificato:

- Incremento di euro 0,50 per notte di soggiorno per tutte le tipologie di strutture ricettive;
- Applicazione della tassazione di euro 1,00/notte di soggiorno per: - ospiti minori di 18 anni, - gli studenti partecipanti a viaggi di istruzione, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste dal regolamento comunale. Al fine di poter giovare delle predette agevolazioni i soggetti passivi interessati e/o per loro gli istituti di istruzione di riferimento, dovranno provvedere alla presentazione di specifica documentazione consistente in: copia documenti di identità dei

Via Municipio, 13 – 80062 META (NA) telefono : 081.0812239-40 fax: 0810812234
C.F. 00423370634 P.IVA 01241931219

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 25/11/2025 da luigi.russo@comune.meta.na.it
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Comune di Meta
(CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI)
Settore 9 - Servizi Finanziari e Tributi

soggetti passivi interessati (in ipotesi di gruppi familiari o singoli partecipanti), copia attestazione/certificazione dell'istituto scolastico con elenco degli studenti partecipanti al viaggio di istruzione (in ipotesi di viaggi di istruzione).

Vengono altresì accolte le richieste formulate dal rappresentante della Federalberghi per le esenzioni come di seguito specificato:

- Portatori di handicap certificato mediante presentazione di apposita documentazione attestante la titolarità di legge 104/92
- Minori da zero a 5 anni;
- Accompagnatori di gite scolastiche (da certificare mediante specifica documentazione richiesta dall'ente in seno al regolamento comunale);
- Autisti di autobus in forza come accompagnatore di gita scolastica o gruppo turistico (da certificare mediante specifica documentazione richiesta dall'ente in seno al regolamento comunale).

Alle ore 12.00 null'altro avendo da aggiungere, la riunione si ritiene conclusa.

Meta lì 30/09/2025

Letto, confermato e sottoscritto

Rag Giuseppe Tito _____

Dott. Francesco Miccio _____

Rag Luigi Russo _____

Cap. Luigi Russo (per Federalberghi penisola sorrentina) _____

Via Municipio, 13 – 80062 META (NA) telefono : 081.0812239-40 fax: 0810812234

C.F. 00423370634 P.IVA 01241931219

pec: ragioneria.meta@asmepec.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 25/10/2025
e-mail: luigi.russo@comune.meta.na.it

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Prot. n. 716/2025

Sorrento, 30/09/2025

Egr. Dott. Giuseppe Tito
Sindaco Comune di Meta

Egr. Dott. Luigi Russo
Responsabile Serv. Finanziari
Comune di Meta

Gent.mi,

In riferimento alla convocazione prot. 17160/2025 del 18 settembre scorso, avente come oggetto la "variazione dell'impianto tariffario e normativa regolamentare" dell'imposta di soggiorno del Comune di Meta, sono a comunicare che a prendere parte all'incontro di oggi 30 settembre 2025, in rappresentanza della Federalberghi Penisola Sorrentina, sarà il sig. Luigi Russo, titolare della struttura associata Bleu Village di Meta.

Cordiali saluti,

Il Presidente
Costanzo Iaccarino,
Presidente

FEDERALBERGHI
PENISOLA SORRENTINA
Via Luigi De Maio, 35
80067 Sorrento (Na)
Cod. Fisc. 04384100634
Partita IVA 01723911212

Via Luigi De Maio 35 - Sorrento - Tel. 081 8773333 - Fax 081 8785169
www.penisolasorrentina.federalberghi.it - info@federalberghipenisolasorrentina.it

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
e stampato il giorno 25/11/2025 da Francesca Russo.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COMUNE DI META

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Parere del 28 ottobre 2025	IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO E VARIAZIONE TARIFFE A VALERE DAL 2026
----------------------------	--

L'anno 2025, il giorno 24 e 27 ottobre, il sottoscritto organo di revisione economico finanziaria, nominato con delibera dell'organo consiliare n.40 del 29 settembre 2025, ha ricevuto a mezzo PEC la documentazione utile, al fine di poter esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/2025 avente ad oggetto: "IMPOSTA DI SOGGIORNO – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO A VALERE DAL 2026".

Premesso che:

· L'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 TUEL prevede che l'organo di revisione debba esprimere parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti:

COMUNE DI META AOO Comune di Meta	E	COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	✓	i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario contabile;
		Protocollo N.0020236/2025 del 29/10/2025	✓	la documentazione acquisita agli atti;
		Firmatario: ANTONIO TANZILLO, ANTONIO TANZILLO	✓	lo Statuto Comunale;
		Documento Principale	✓	il vigente regolamento comunale di contabilità e delle entrate tributarie comunali;
			✓	l'art.1 della Legge 296/2006;
			✓	l'art.4 D.Lgs. del 14/03/2011;
			✓	il D.Lgs. n. 2/2011
			✓	l'art. 53 della Legge 388/2000;
			✓	il D.Lsg. 267/2000;
			✓	il D.Lgs. 23/2011
				il verbale del 30/09/2025 prot.18061/2025.

Considerato che l'organo di revisione ha effettuato il controllo circa la completezza del regolamento consiliare verificando che esso copra tutti gli aspetti previsti dalla norma di riferimento, ed altresì ha effettuato:

- **Verifica di conformità** del regolamento alla legge e alle disposizioni vigenti;
- **Verifica di Completezza:** ossia che il regolamento sia completo;
- **Verifica dell'Autonomia:** ossia che il regolamento rispetti l'autonomia di regolamentazione conferita all'Ente.

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale n.º. 52/2025.

Si raccomanda di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la deliberazione completa del regolamento e trasmettere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la deliberazione approvate agli enti competenti

Li, 28.10.2025

IL REVISORE DEI CONTI
(Antonio Tanzillo)

Il presente verbale si compone di n.2 pagine.

E	COMUNE DI META
	AOO Comune di Meta
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0020236/2025 del 29/10/2025	
Firmatario: ANTONIO TANZILLO, ANTONIO TANZILLO	
Documento Principale	